

CORTE DI STRASBURGO: LA LIBERTÀ PASSA ANCHE DA INTERNET

di **Marina Castellaneta** e **Oreste Pollicino**

Bloccare l'accesso ad alcuni siti in modo indiscriminato, per il solo fatto che determinati contenuti sono contrari alle norme interne, è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

È ancora una volta la Corte di Strasburgo a intervenire per frenare gli interventi delle autorità nazionali che adottano misure di *overblocking*, cioè una non proporzionata e giustificata rimozione di contenuti dal web, per il solo fatto di rischi di violazioni del diritto interno. Internet – ha precisato la Corte – è uno strumento della massima importanza anche per la capacità di immagazzinare grandi quantità di informazioni, e per l'universale accessibilità, che fanno sì che Internet sia uno dei principali mezzi con cui gli individui esercitano il diritto alla libertà di informazione.

Con la sentenza depositata il 13 giugno 2024 (Rfe/Rl e altri contro Azerbaijan, ricorso 56138/18 e altri), Strasburgo ha così disegnato nuovi contorni per l'utilizzo delle nuove tecnologie cogliendo l'occasione per chiarire la nozione di "utente medio di internet".

Alla Corte si era rivolta Radio free Europe, e altri editori, e giornalisti, che gestivano alcuni portali di notizie in Azerbaijan.

Erano stati pubblicati articoli critici sul Governo di Baku e la reazione delle autorità statali era stata quella di bloccare del tutto l'accesso ai portali, senza predisporre misure meno invasive, come la rimozione di un singolo articolo.

Di qui il ricorso a Strasburgo che ha dato ragione a editori e giornalisti, accertando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto alla libertà di espressione, nel quale è incluso il diritto di accesso alle informazioni, in particolare sui casi di corruzione che coinvolgono politici.

La Corte, inoltre, ha precisato che l'articolo 10 non protegge solo il contenuto, ma anche il mezzo con il quale le notizie sono diffuse e, quindi, in questo caso, Internet.

Sul fronte della ricevibilità dei ricorsi, e della necessità di rispettare la condizione legata alla presenza di un danno significativo, la Corte ha sottolineato che quando è in gioco la libertà di espressione, sempre più di frequente collegata all'accesso a Internet, è necessario prestare una particolare attenzione, per non applicare l'indicata condizione in modo estensivo, proprio in ragione dell'importanza del diritto in gioco.

La Corte ha anche respinto la posizione del Governo dell'Azerbaijan secondo il quale la misura del divieto di accesso poteva essere superata utilizzando i sistemi di Vpn (virtual private network, *ndr*).

Questo perché – osserva la Corte europea – va considerato l'utente medio di Internet, che certo non ha una conoscenza approfondita delle diverse opzioni software, analoghe a quella degli utenti esperti.

Se un utente cerca di accedere a un sito, che è reso inaccessibile dallo Stato, in via generale è probabile che rinunci all'accesso senza ricorrere ad altri strumenti più sofisticati.

In ogni caso, poi, anche gli utenti esperti potrebbero avere il timore di essere individuati e, quindi, potrebbero essere spinti ad astenersi dai collegamenti per ragioni di privacy, o perché le alternative sono poco funzionali o lente.

Non c'è dubbio, poi, che i siti web avevano perso il 90% del traffico, prova che solo pochi utenti sono in grado di utilizzare altri strumenti.

È così evidente che il blocco di accesso comprometta la libertà di espressione, perché è anche una restrizione preventiva e senza alcuna graduazione, mentre gli interventi statali devono essere, per l'appunto, gradualmente, e i giudici nazionali devono prima verificare la possibilità di rimuovere specifici contenuti piuttosto che arrivare immediatamente a un blocco totale.

Inoltre, la Corte ribadisce l'importanza del controllo dell'autorità giurisdizionale su misure di blocco legate all'illegalità di contenuti diffusi sul web, in particolare nel caso della stampa «poiché le notizie sono un bene deperibile e, ritardarne la pubblicazione, anche per un breve periodo, può privarle di tutto il loro valore e interesse».